SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 12 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla " Gazzetta Ufficiale „ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 93 DEL 12 DICEMBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

1) Bollettino delle estrazioni effettuate nei giorni 1, 2 e 4 dicembre 1944, per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni.

2) Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 dicembre 1944, di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.

Soppressione della Reale Accademia d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496;

Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Reale Accademia d'Italia è soppressa.

I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, già fusa con la prima mediante la legge 8 giugno 1939, n. 755, e ricostituita con decreto legislativo di data odierna.

Il patrimonio della Reale Accademia d'Italia è devoluto alla Accademia nazionale dei Lincei.

L'Accademia nazionale dei Lincei, nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie e da donazioni che stabiliscano destinazioni particolari, dovrà osservare, per quanto è possibile, le destinazioni stesse.

Art. 3.

Il commissario straordinario per la Reale Accademia d'Italia nominato con decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, provvederà agli atti necessari per la liquidazione dell'Accademia stessa entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61. — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 364.

Modificazioni all'ordinamento del Notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine e trasferimenti dei notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri pel tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che aspirano ad ottenere il trasferimento ad altre sedi, a sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, debbono per ogni sede farne domanda separata ed in ciascuna domanda indicare l'ordine di preferenza.

I documenti che gli aspiranti intendono eventualmente presentare possono essere allegati ad una sola delle domande, facendosi, nelle altre, opportuno richiamo.

A corredo di ciascuna domanda gli interessati debbono presentare la quietanza di versamento della tassa prevista dall'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358.

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, sono anche applicabili a favore dei notai in esercizio titolari di sedi comprese in territorio non ancora restituito all'amministrazione del Governo italiano, quando per cause dipendenti dallo stato di guerra i notai medesimi si trovino nell'impossibilità di far funzionare l'ufficio in dette sedi.

Le stesse disposizioni sono altresì applicabili a favore dei notai di prima nomina che, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non abbiano potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle funzioni nelle sedi loro assegnate, purchè sussistano relativamente a tali sedi le condizioni previste nel primo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, o nel primo comma del presente articolo.

I notai di prima nomina, che siano autorizzati ad esercitare in altra sede ai sensi del precedente comma, dovranno dare la cauzione di cui all'art. 18, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella misura stabilita per la loro sede originaria, prestare giuramento a norma dello stesso art. 18, n. 2, e compiere le altre formalità indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, curando anche la registrazione, senza spese, dell'attestato della cauzione e dell'atto di prestazione del giuramento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 64. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.

Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione di un Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, che approva il relativo regolamento;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Viene istituito alle dipendenze del Ministero dell'interno, in sostituzione dell'attuale, un nuovo Corpo degli agenti di polizia, a cui è demandato:

a) di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza delle persone, alla loro incolumità ed al rispetto della proprietà, di prevenire i reati, di raccogliere le prove dei medesimi e di assicurare alla giustizia i responsabili;

b) di far osservare le leggi ed i regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le ordinanze delle pubbliche autorità e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati, e nessuno di essi può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.

Art. 2.

Il nuovo Corpo assumerà la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Art. 3.

Con successivi decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra, sarà provveduto a quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 62. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 366.

Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

I lavori per l'esecuzione delle riparazioni sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti in aree pubbliche o in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, salvo il caso in cui il proprietario dei fabbricati non intenda provvedere all'esecuzione dei lavori di ricostruzione o di riparazione entro il termine che sarà prescritto dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici ha il potere di vietare l'esecuzione da parte di privati di lavori di riparazione o di ricostruzione nei casi in cui intralcerebbero o ritarderebbero l'esecuzione delle opere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo precedente.

Ai proprietari che intendono eseguire riparazioni indifferibili ed urgenti, nei termini e secondo le prescrizioni che saranno disposte, potrà essere concesso un contributo statale per i lavori di importo non superiore alle L. 150.000; esso sarà commisurato ad una metà della spesa per le prime L. 75.000 e ad un terzo per l'importo residuo tenendosi conto della consistenza patrimoniale del proprietario.

Ai proprietari ammessi al contributo previsto nel comma precedente potrà essere inoltre corrisposto un premio non superiore al 10 % della spesa, se i lavori di riparazione saranno ultimati entro e non oltre il 30 giugno 1945.

Nei casi cui è prevista una spesa superiore alle L. 150.000, potranno essere concessi ai proprietari dei fabbricati dagli istituti di credito appositamente autorizzati dei mutui ipotecari, con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni.

L'ipoteca iscritta a favore dell'istituto mutuante per la garanzia del mutuo ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che siano osservate le cautele per assicurare l'impiego della somma mutuata nell'esecuzione delle riparazioni.

Con altro decreto, da emanarsi d'accordo tra il Ministro per il tesoro e quello per i lavori pubblici, verranno stabilite le ulteriori modalità per le concessioni dei mutui e dei contributi nonché per il ricupero delle somme erogate dallo Stato per l'esecuzione dei lavori previsti negli articoli seguenti.

Art. 3.

Nei casi in cui il Ministero dei lavori pubblici decida di provvedere all'esecuzione dei lavori di riparazione ai sensi dell'art. 1, verrà dato avviso al proprietario dell'immobile, cinque giorni prima della redazione del verbale di consistenza.

Se il proprietario non ha un procuratore o rappresentante nel luogo in cui trovasi l'immobile, l'avviso indicato nel comma precedente può essere comunicato all'incaricato della vigilanza e custodia dei suoi beni, e nei casi in cui non è nota la residenza del proprietario o non sia possibile altrimenti la comunicazione, l'avviso stesso verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Art. 4.

Ultimati i lavori, l'Ufficio del genio civile provvederà in contraddittorio del proprietario o delle persone indicate nel comma 2° dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.

Art. 5.

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori verrà trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Art. 6.

I proprietari dei fabbricati riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Tale rimborso sarà effettuato o in una unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato ha lo stesso privilegio previsto nell'articolo 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

Il ricupero del credito suddetto sarà affidato agli Uffici del registro, con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7.

Ultimati i lavori di riparazione, l'Ufficio del genio civile ne informerà il sindaco del Comune.

Il sindaco accerterà nel più breve termine se il proprietario del fabbricato riparato dall'Amministrazione dei lavori pubblici abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferirà alla Commissione indicata nell'articolo successivo per i provvedimenti ivi previsti.

La Commissione potrà prefiggere, ove occorra, al proprietario, che non detiene altra abitazione nel Comune, un termine per l'occupazione dei locali.

Art. 8.

Le persone rimaste senza tetto a causa degli avvenimenti bellici possono chiedere l'assegnazione delle case di abitazione disponibili riparate dall'Amministrazione dei lavori pubblici o dai privati ai sensi degli articoli precedenti escluse le case già occupate di cui all'art. 7.

Le domande di assegnazione devono essere prodotte al sindaco del Comune.

Delle domande sarà formato un elenco, secondo i criteri di preferenza stabilite per l'assegnazione nel comma 5 del presente articolo.

Sulle richieste di assegnazione deciderà una Commissione nominata dal Prefetto della provincia e composta dal sindaco, che la presiede, o da un suo delegato, da un membro scelto fra i senza tetto, e da un altro scelto fra i proprietari di case, designati entrambi dalla giunta comunale.

L'assegnazione sarà disposta, nell'ordine seguente, a favore:

1) di coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato e che non sono in condizioni di procurarsi altro alloggio;

2) di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche e i capi di famiglie numerose, i cui membri sono conviventi e a carico.

Le decisioni della Commissione saranno motivate.

Art. 9.

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sarà stabilito all'atto dell'assegnazione o con altro provvedimento successivo, dalla Commissione di cui all'articolo precedente in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entità dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente il fitto verrà stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sarà portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma secondo dell'art. 3 un estratto del provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dello estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sarà depositato presso la cancelleria della pretura.

Il pretore decide, sentite personalmente le parti.

Contro la pronuncia del pretore non è ammessa nessuna impugnazione.

Art. 10.

Le mensilità di fitto dovranno essere pagate direttamente dall'assegnatario al proprietario non oltre il giorno dieci di ogni mese, in caso di mancato pagamento nel termine suddetto, il sindaco pronuncierà, su istanza del proprietario, la revoca dell'assegnazione, se non sussistano giusti motivi per la concessione di una proroga, stabilendo il termine di giorni quindici per il rilascio dei locali.

La proroga non potrà avere una durata maggiore di giorni trenta, salvo che concorrano condizioni speciali di malattia, di disoccupazione, di calamità pubbliche.

Se l'alloggio non viene riconsegnato nel termine prescritto o prorogato, il proprietario potrà adire l'autorità giudiziaria.

Art. 11.

La durata dell'occupazione degli immobili di proprietà privata ad uso di ricovero non potrà eccedere il periodo di cinque anni.

La riconsegna al proprietario sarà effettuata previa redazione da parte dell'Ufficio del genio civile di verbale per l'accertamento dello stato dei locali.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche per i fabbricati in cui i lavori di riparazione sono stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1944.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI — TUPINI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 63. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sulla « Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma », è sciolta.

Art. 2.

Il nob. dottor Leonardo Severi è nominato commissario straordinario del predetto Ente ed è coadiuvato in qualità di vice commissario straordinario dall'avvocato Silvio Pironti che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Ente stesso.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno, però, valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 38. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.
Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e il R. decreto-legge 24 genuaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. avv. Ranieri Babboni è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società, e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1945 i prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

I prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno per l'anno 1945 sono stabiliti come segue:

Parte I - Legislativa:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 300
	» semestrale	» 150
	» trimestrale	» 80
	un fascicolo	» 5
Estero	Abbonamento annuo	L. 600
	» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 150
	una copia	» 10

Parte II - Foglio inserzioni:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 60
	una copia	» 5
Estero	Abbonamento annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 120
	una copia	» 10

Bollettino delle estrazioni. (Sorteggio titoli, obbligazioni e cartelle):

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	un fascicolo: prezzi vari	
Estero	Abbonamento annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	un fascicolo: prezzi vari raddoppiati.	

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 197. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Tariffe per le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire l'ammontare del diritto fisso ed il prezzo per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunci da pubblicare nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno durante l'anno 1945;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

1. — Per l'anno 1945 il diritto fisso da corrispondere per la pubblicazione degli annunci giudiziari nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 100 (cento).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 10.

2. — Il diritto fisso dovuto per gli annunci commerciali e vari da pubblicarsi nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 150 (centocinquanta).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 12.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 196. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il dott. Mario Fano di Elia, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940 col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dottor Fano per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Fano deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il dott. Fano Mario di Elia è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Prezzi della canapa

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con suo provvedimento in data 7 ottobre u. s. diretto al Consorzio nazionale canapa ha disposto che:

1. — Ai prezzi di cui all'acclusa tabella, già applicati dall'Allied Military Government per la canapa napoletana di produzione 1943, è stato attribuito il valore di *prezzi base nazionale* anche per ciò che concerne la canapa prodotta nel 1944. Ad essi dovranno pertanto essere ragguagliati anche i prezzi base delle varie qualità di canapa prodotta nelle provincie canapicole non ancora liberate.

2. — Per ciò che concerne la canapa 1944 prodotta nel territorio liberato, è stato disposto quanto segue:

a) per la canapa conferita o comunque denunciata all'ammasso entro e non oltre il 30 novembre 1944, saranno corrisposti i prezzi base di cui all'allegata tabella, aumentati del 50 %;

b) per la canapa che alla data del 1° dicembre 1944 non risulterà denunciata all'ammasso, saranno invece riconosciuti, all'atto del successivo conferimento, i soli prezzi base senz'altro aumento di sorta.

PREZZI DELLA CANAPA NAPOLETANA
IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1943

(*Listino annesso all'ordinanza emanata il 15 gennaio 1944 dall'Allied Military Government per le provincie di Napoli, Avellino e Benevento*).

Qualità		Prezzo	
Spago superiore paesano	L.	3.440	per q.le
Spago chiaro paesano	»	3.275	» »
Extrissimo chiaro paesano	»	3.150	» »
Extra chiaro paesano	»	2.905	» »
Spago mezzocolore paesano	»	3.110	» »
Extrissimo mezzocolore paesano	»	2.885	» »
Extra mezzocolore paesano	»	2.655	» »
Spago scolorato paesano	»	2.655	» »
Extrissimo scolorato paesano	»	2.515	» »
Extra scolorato paesano	»	2.365	» »
Spago chiaro forestiero	»	3.195	» »
Extrissimo chiaro forestiero	»	3.010	» »
Extra chiaro forestiero	»	2.765	» »
Spago mezzocolore forestiero	»	2.930	» »
Extrissimo mezzocolore forestiero	»	2.765	» »
Extra mezzocolore forestiero	»	2.530	» »
Spago scolorato forestiero	»	2.575	» »
Extrissimo scolorato forestiero	»	2.435	» »
Extra scolorato forestiero	»	2.285	» »
Scarti chiari	»	2.080	» »
Scarti scolorati	»	1.895	» »
Canapone primo	»	2.245	» »
Canapone secondo	»	2.120	» »
Canapone terzo	»	1.940	» »
Scarti di canapone	»	1.690	» »
Cimaglie di canapone	»	1.690	» »
Cimaglie di canapone	»	1.360	» »
Stoppa prima chiara	»	1.165	» »
Stoppa prima scolorata	»	1.030	» »
Stoppa seconda chiara	»	1.055	» »
Stoppa seconda scolorata	»	950	» »
Stoppa terza chiara	»	1.000	» »
Stoppa terza scolorata	»	875	» »
Farina chiara	»	785	» »
Farina scolorata	»	685	» »
Canapa in bachetta verde	»	275	» »

Prezzi delle pelli e dei concianti

1. — Il prezzo di vendita dell'estratto conciante secco avente un titolo non inferiore al 67 % T. F. viene fissato in L. 49 al kg. per merce resa franco stabilimento.

2. — I prezzi di vendita delle pelli bovine, equine e bufaline conciate rimangono stabiliti come appresso, per merce resa franco stabilimento:

cuoio suola L. 240 al kg.;
tomaia a concia vegetale L. 120,50 al piede quadrato;
tomaia a concia minerale L. 215 al piede quadrato.

3. — Il prezzo di vendita delle pelli bovine, equine e bufaline conciate, prodotte da pelli provenienti da Consorzi viene così fissato per merce resa franco stabilimento:

cuoio suola L. 160 al kg.;
tomaia a concia vegetale L. 68,10 al piede quadrato;
tomaia a concia minerale L. 114,55 al piede quadrato.

Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con suo provvedimento in data 23 novembre 1944 ha stabilito quanto segue:

1. — Gli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari e suscettibili di riattamento possono essere ceduti, qualora ve ne sia richiesta, ad organizzazioni sindacali (Camera del lavoro, Federazioni artigiane, cooperative, ecc.) perchè queste ne curino la distribuzione ai propri iscritti. Ciò allo scopo di venire incontro alle più urgenti necessità dei lavoratori.

2. — I prezzi di cessione, sia dalle Amministrazioni militari alle associazioni, che da questo ai propri iscritti, saranno definiti volta per volta dagli enti cedenti di intesa con le locali Camere di commercio, industria ed agricoltura, e segnalati da queste al Ministero dell'industria, commercio e lavoro - Direzione generale del commercio interno.

I prezzi saranno determinati tenuto presente lo stato d'uso degli indumenti in relazione al prezzo di mercato dei corrispondenti oggetti nuovi ed alle spese sostenute per riattamento.

3. — Le Camere di commercio, industria ed agricoltura, dovranno vigilare perchè gli indumenti così immessi al consumo, non siano dispersi fra privati speculatori ed alimentino la borsa nera.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 7 dicembre 1944, il dott. Moneta Caglio Attilio di Luigi, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pescarolo ed Uniti, del distretto notarile di Cremona, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nella sede di San Giovanni a Teduccio, frazione del comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pescarolo ed Uniti, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Moneta Caglio Attilio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 21 novembre 1944

Titolo		Prezzo
Rendita 3,50 % 1906	L.	108 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,95
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,25

Media dei titoli del 22 novembre 1944

Titolo		Prezzo
Rendita 3,50 % 1906	L.	109,40
Id. 3,50 % 1903	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,70

Media dei titoli del 23 novembre 1944

Titolo		Prezzo
Rendita 3,50 % 1906	L.	109,40
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,80

Media dei titoli del 24 novembre 1944

Titolo		Prezzo
Rendita 3,50 % 1906	L.	109,40
Id. 3,50 % 1903	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.